

**DECRETO-LEGGE 4 ottobre 2018, n. 113** recante *“Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”* convertito con modificazioni dalla legge 1 dicembre 2018, n. 132 pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 281 del 3 dicembre 2018).

Il decreto legge in esame contiene le seguenti norme di interesse per la giustizia amministrativa:

- a) l’art. 3, comma 1, nel novellare l’art. 3 del decreto-legge 17 febbraio 2017, n. 13, recante *“Disposizioni urgenti per l’accelerazione dei procedimenti in materia di protezione internazionale, nonché per il contrasto dell’immigrazione illegale”* convertito con modificazione dalla legge 13 aprile 2017, n. 46 (su cui si rinvia alla News US del 26 aprile 2017), ha ampliato la competenza giurisdizionale della sezione specializzata presso i Tribunali ordinari in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea, estendendola alle controversie in materia di rifiuto di rilascio, diniego di rinnovo e di revoca del permesso di soggiorno per protezione speciale nei casi di cui all’articolo 32, comma 3, del decreto legislativo 28 gennaio 2008, n. 25;
- b) l’art. 3, comma 5, introduce, dopo l’articolo 19-bis del decreto legislativo 1 settembre 2011, n. 150 - recante *“Disposizioni complementari al codice di procedura civile in materia di riduzione e semplificazione dei procedimenti civili di cognizione, ai sensi dell’articolo 54 della legge 18 giugno 2009, n. 69”* - l’art. 19-ter rubricato *“Controversie in materia di diniego o di revoca dei permessi di soggiorno temporanei per esigenze di carattere umanitario”* che:
  - b1) assoggetta tale tipologie di controversie al rito sommario di cognizione, stabilendo la regola della trattazione collegiale e quella sulla competenza territoriale (il tribunale sede della sezione specializzata in materia di immigrazione, protezione internazionale e libera circolazione dei cittadini dell’Unione europea del luogo in cui ha sede l’autorità che ha adottato il provvedimento impugnato);
  - b2) disciplina le modalità di proposizione del ricorso (trenta giorni dalla notificazione del provvedimento) e di decisione del gravame (con ordinanza non appellabile ma ricorribile in cassazione);
- c) l’art. 15 novella il d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 recante il T.U. sulle spese di giustizia, introducendo l’art. 130 bis che esclude la liquidazione del compenso al difensore qualora il ricorso sia dichiarato inammissibile, come pure la possibilità di liquidare le spese sostenute per le consulenze tecniche di parte che, all’atto del conferimento dell’incarico, apparivano irrilevanti o superflue ai fini della prova; l’originaria

limitazione di tale previsione ai “processi civili” è stata eliminata dalla legge di conversione, conferendo pertanto portata generale alla disposizione in esame; sempre la legge di conversione:

- c1) ha premesso al comma 1 dell’art. 15 la previsione secondo cui *“Le funzioni di agente del Governo a difesa dello Stato italiano dinanzi alla Corte europea dei diritti dell’uomo sono svolte dall’Avvocato generale dello Stato, che può delegare un avvocato dello Stato”*;
- c2) ha introdotto un comma 1 bis che ha fatto venire meno la scadenza temporale del 1 gennaio 2019 rendendo permanente l’obbligo per gli avvocati di depositare la copia cartacea del ricorso e degli scritti difensivi nel processo amministrativo telematico, secondo quanto previsto dall’articolo 7, comma 4, del decreto-legge 31 agosto 2016, n. 168, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2016, n. 197;
- d) gli artt. 21 e 24, come modificati dalla legge di conversione, novellano il decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48 c.d. “decreto sicurezza urbana” (su cui si rinvia alla News US del 23 febbraio 2017), introducendo:
  - d1) *“Disposizioni per la prevenzione di disordini negli esercizi pubblici e nei locali di pubblico trattenimento” (art. 13 bis)*;
  - d2) *“Misure per la sicurezza nei pubblici esercizi” (art. 21 bis)*;
  - d3) *“Sanzioni in caso di inottemperanza al divieto di accesso in specifiche aree urbane” (art. 21 ter)*;
  - d4) una rivisitazione complessiva della disciplina penale dell’acattonaggio (art. 21 quater), prevedendo anche una sanzione amministrativa per i parcheggiatori abusivi (art. 21 sexies che modifica il comma 15-bis dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285);
- e) l’art. 31 ter, come inserito dalla legge di conversione, novella l’art. 11 del menzionato decreto legge 20 febbraio 2017, n. 14, introducendo *“Disposizioni in materia di occupazione arbitraria di immobili”*: si segnala che in materia di programmi di interventi - di competenza prefettizia - per l’esecuzione, mediante l’ausilio della forza pubblica, di ordinanze di rilascio di immobili abusivamente occupati, il comma 3.6 del novellato articolo 11 prevede che *“Avverso il programma di cui al comma 3.5 è ammesso ricorso innanzi al giudice amministrativo, che decide con il rito di cui all’articolo 119 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104. L’eventuale annullamento del predetto provvedimento può dar luogo, salvi i casi di dolo o colpa grave, esclusivamente al risarcimento in forma specifica, consistente nell’obbligo per l’amministrazione di disporre gli interventi necessari ad assicurare la cessazione della situazione di occupazione arbitraria dell’immobile”*. E’ prevista anche la corresponsione di una indennità per il mancato godimento del

bene da liquidare, a cura del Prefetto, al proprietario dell'immobile abusivamente occupato, al ricorrere delle condizioni di cui al comma 3.2; il provvedimento di liquidazione del Prefetto è impugnabile davanti al tribunale ordinario nel termine di trenta giorni.